

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1552-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

*(Già articoli 2, 4, secondo periodo del primo comma, 7, ultimo comma, e 9, penultimo capoverso, del disegno di legge: « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 », n. 1552, stralciati dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1966)*

---

Norme sull'edilizia per la scuola materna

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La costruzione degli edifici per la scuola materna statale è a carico dello Stato.

Per la fornitura delle aree si applicano le norme del successivo articolo 2.

I piani sono formati secondo la procedura prevista dalla legge che disciplina la istituzione e il funzionamento della scuola materna statale.

Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed istituzioni, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.

Alla realizzazione delle opere indicate nel presente articolo è assegnata una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno dall'articolo 32 del provvedimento concernente norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970.

La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed alle istituzioni indicate al quarto comma, assicurando, tuttavia, agli Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera somma disponibile.

**Art. 2.**

Le aree necessarie alla costruzione di edifici destinati alle scuole materne statali sono fornite dai Comuni.

## Art. 3.

Nella formazione del programma nazionale relativo all'edilizia della scuola materna statale si tiene conto delle norme particolari previste a tal fine.

## Art. 4.

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.